

Il giorno 12 maggio 2016, alle ore 09:00, in seconda convocazione, si è riunita, la IV Commissione Consiliare Permanente convocata con nota Prot. n. 7541 del 05 maggio 2016.

Sono presenti i consiglieri Giovanna Guido, Nando Stefanizzi, Taurino Anna Rita e Mazzotta Tonia, constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

Alle ore 09:02 la Consigliera Mazzotta lascia la seduta.

Avendo terminato la redazione di modifiche, integrazioni ed emendamenti alla bozza di Regolamento per le emergenze abitative, la Commissione trascrive la proposta definitiva da trasmettere alla Segretaria:

- integrare l'**art. 1** – oggetto e finalità – con l'inserimento del riferimento all'**art. "2 della L.R. n. 10/2014"**.
- completare l'**art. 2** – tipologia delle abitazioni per emergenze abitative – indicando e specificando: "**numero degli alloggi – ubicazione – caratteristiche**".
- integrare l'**art. 3** – requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa - con riferimento al **requisito reddituale**. Tenuto conto di quanto stabilito dalla L.R. 7 aprile 2014, n. 10, si propone la seguente formulazione: "**reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse e l'indennità di accompagnamento. Il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio minore che risulti essere a carico e, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%.**"
- modificare l'**art. 3**, con riferimento al **nucleo familiare**. Si propone la seguente formulazione "**Ai fini del presente Regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare i soggetti che, anche se non legati da vincoli di parentela con il richiedente (conviventi more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado; affini fino al secondo grado), risultano nel suo stato di famiglia da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda**", in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.
- all'**art. 5** si propone di **prevedere che l'aggiornamento delle graduatorie, previsto a cadenza annuale, debba invece essere effettuato dalla Commissione ogni qual volta venga presentata una nuova domanda ovvero ogni qualvolta una domanda già presentata sia integrata con l'allegazione di documenti inerenti condizioni più favorevoli, che comportino un maggior punteggio in graduatoria**, tanto in considerazione del contrasto tra la previsione dell'attuale 2° capoverso dell'art. 5 e quella di cui all'ultimo capoverso che prevede l'obbligo di rinnovo della domanda di inserimento in graduatoria a carico dei concorrenti, trascorso un anno dall'inserimento in graduatoria senza assegnazione dell'alloggio.



- **all'art. 4**, per documentare il requisito reddituale, si propone la seguente formulazione "dichiarazione dei redditi o, in assenza di obbligo di presentazione, **autocertificazione attestante la situazione** reddituale, di tutti i componenti del nucleo familiare".

- **all'art. 8** si propone di sostituire alla lettera b1) al punteggio 3 uno più basso (2) in caso di sfratto esecutivo per morosità non incolpevole;

- integrare **l'art. 8** – punteggi di selezione delle domande e criteri di priorità - tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2014, n. 10. Relativamente ai **punteggi da attribuire in base al reddito si propone di modificare i punteggi previsti** nella bozza al fine di renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni socio-economiche e abitative locali. **sostituendo le lettere dalla g) alla n) dell'art. 8 della bozza con la seguente formulazione:**

"g) reddito complessivo del nucleo familiare disciplinato dall'art. 5 della L.R. n. 10/2014

determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai

seguenti limiti:

- 1) inferiore ad una pensione di invalidità civile: punti 5;
- 2) inferiore ad una pensione sociale: punti 4;
- 3) inferiore ad una pensione minima INPS: punti 3;
- 4) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;

h) nucleo familiare composto:

- 1) da 3 a 4 unità: punti 1;
- 2) da 5 a 6 unità: punti 2;
- 3) da 7 unità ed oltre: punti 3;
- 4) un componente con uno o più minori a carico: punti 2;
- 5) richiedenti che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

i) presenza di disabili nel nucleo familiare:

- 1) nucleo familiare con disabile, certificato dalle autorità competenti, affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa del 100%: punti 3;
- 2) nucleo familiare con disabile, certificato dalle autorità competenti, affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 75%: punti 2;
- 3) per ogni disabile successivo al primo: punti 1.

- al fine di circoscrivere in maniera più dettagliata il concetto di temporaneità dell'assegnazione dell'alloggio allo scopo di garantire la fruizione degli stessi ad un maggior numero di potenziali utenti, in difetto di espressa previsione nella bozza di regolamento in esame, **si propone di inserire all'art 9, comma 1, che "l'assegnazione abbia durata non superiore a 18 mesi, tenuto conto della causa e natura dell'emergenza stessa, della capacità socio-economica delle famiglie per assicurarsi adeguate soluzioni abitative sul mercato privato"**;

-con riferimento **all'art. 10** relativamente al canone di locazione da applicare in caso di assegnazione di alloggi per l'emergenza abitativa, rilevata la incongruenza nella formulazione stante il richiamo all'art. 2 lettere a) e b), laddove la norma richiamata disciplina soltanto la tipologia delle abitazione per le emergenze abitative senza distinzione alcuna tra ipotesi a) e ipotesi

